

Il GD a scioglimento della riserva :

ritenuto di dover condividere le osservazioni del Commissario straordinario che qui si trascrivono:

Lucchini Servizi S.r.l. in A.S.

con sede in Largo Caduti sul Lavoro, 21 – Piombino (LI) – P.IVA 04231750482

Amministrazione Straordinaria: R.G. 449/13

Giudice Delegato: Dott. Luigi De Franco

Commissario Straordinario: Dott. Piero Nardi

* * *

Piombino, 6 marzo 2014

Note esplicative delle conclusioni del Commissario Straordinario sulle domande di ammissione al passivo presentate dai creditori

Il lavoro di verifica delle insinuazioni dei creditori di Lucchini Servizi S.r.l. in A.S. (“**Lucchini Servizi**”), che ha portato il Commissario alle sue conclusioni, come pubblicate sul sito della procedura (www.lucchiniserviziamministrazionestraordinaria.it) nei termini di legge, è stato basato su alcuni principi generali, qui di seguito richiamati, e sull’analisi puntuale della documentazione presentata e di quanto rilevato presso la società.

Principi generali

Il Commissario nello svolgimento delle attività di formazione del passivo si è avvalso dei competenti uffici della Società e dei servizi professionali dello studio legale Bonelli Errede Pappalardo (“BEP”) e della società PWC Forensic (“PWC”).

Tutte le istanze presentate dai creditori sono state valutate nei limiti degli importi richiesti esplicitamente nelle domande dai creditori stessi. Non sono quindi stati considerati eventuali ulteriori importi risultanti dalla contabilità aziendale, ma non richiesti nelle insinuazioni al passivo.

Identificazione crediti antecedenti la procedura

Molti creditori hanno richiesto l’insinuazione al passivo di crediti relativi a prestazioni iniziate prima dell’apertura della Procedura e terminati successivamente alla stessa. Per questo è stato necessario accertare le prestazioni rese anteriormente al 14 marzo 2013 e quelle rese successivamente a tale data. Le prime hanno titolo per essere ammesse al passivo dell’amministrazione straordinaria, le seconde hanno la prededuzione e sono pagabili direttamente da Lucchini Servizi, senza concorrere al passivo. Il lavoro è stato svolto prima sui dati aziendali, indipendentemente dalle istanze dei creditori, e successivamente è stato sviluppato sulle singole domande. Per questa attività sono stati definiti specifici criteri, riportati in allegato (cfr. All.1) e, più

in generale, si è tenuto sempre presente il momento della prestazione, e non la data di emissione della fattura.

Principi relativi alle domande presentate da lavoratori dipendenti:

Privilegio

I crediti dei dipendenti sono tutti ammissibili con il privilegio ai sensi dell'art. 2751 bis, n.1 Cod. Civ.

Ferie

In considerazione della continuità dell'attività aziendale, in analogia a quanto definito per la controllante Lucchini, è stato definito un accordo con le organizzazioni sindacali per il riconoscimento del diritto di usufruire di ferie maturate antecedentemente all'apertura della procedura, pari a N.200 ore pro capite.

Dichiarazioni datoriali

La società ha predisposto per ciascun dipendente una dichiarazione nella quale sono stati riportate le somme spettanti al lavoratore secondo le risultanze della contabilità aziendale relative a:

- Ferie non ricomprese nell'accordo sindacale di cui sopra;
- Permessi Annui Retribuiti;
- Tfr accantonato in azienda ante 2007;
- Premio di risultato;
- Altre voci derivanti dall'applicazione della contrattazione di secondo livello.

Nella dichiarazione datoriale è stato inoltre indicato se il dipendente avesse operato cessioni del quinto dello stipendio e/o fossero stati notificati alla società atti di pignoramento da terzi aventi titolo.

Indirizzo Pec

La società ha organizzato un servizio di supporto ai propri dipendenti attivando un apposito indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). Ciascun dipendente ha potuto presentare la propria istanza all'azienda in forma cartacea e l'azienda ha inviato la stessa dalla PEC appositamente creata alla PEC della procedura al fine di acquisire data certa e di certificare la domanda.

Il servizio è stato utilizzato da vari dipendenti, mentre altri hanno utilizzato l'analogo servizio di altri soggetti terzi.

Società finanziarie e terzi creditori

La società ha inviato alle Società finanziarie ed ai terzi creditori pignorati comunicazione circa l'apertura del concorso dei creditori sul patrimonio dell'impresa insolvente, per i crediti dei lavoratori dipendenti maturati anteriormente all'apertura della procedura di amministrazione straordinaria, ivi compreso il TFR accantonato in azienda sino al 31.12.2006, e ceduti a garanzia di finanziamenti e/o pignorati nella misura di legge.

Per le istanze di ammissione al passivo presentate da parte delle Società Finanziarie (N. 3) o dei terzi creditori pignorati (N. 1), il relativo credito è stato considerato subordinato al credito del lavoratore dipendente, quindi non ammissibili in via diretta allo stato passivo; tuttavia, è stato riconosciuto il diritto subordinato al pagamento a loro favore, qualora il dipendente non sia in grado di dimostrare l'estinzione del

debito garantito all'epoca dell'eventuale riparto. Per questo al riparto ci si riserva di verificare l'estinzione del debito garantito prima del pagamento.

Principali problematiche relative ai dipendenti

Le principali difformità tra le istanze presentate dai dipendenti e quanto considerato ammissibile dal Commissario sono qui di seguito riportate.

Sono state presentate N. 244 insinuazioni al passivo da parte di **Dipendenti**, richiedenti in via privilegiata un ammontare pari a 2.180.500,20 Euro. Di queste:

N. 104 dipendenti (1; 2; 3; 4; 6; 7; 13; 18; 19; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 36; 41; 44; 46; 50; 53; 56; 57; 59; 60; 61; 62; 63; 66; 70; 71; 72; 75; 78; 82; 86; 88; 91; 92; 95; 96; 98; 99; 101; 104; 111; 112; 113; 114; 119; 120; 122; 124; 126; 132; 142; 144; 147; 148; 149; 152; 154; 155; 156; 158; 160; 161; 163; 165; 166; 167; 168; 170; 171; 176; 177; 178; 181; 182; 183; 186; 188; 191; 194; 196; 197; 198; 199; 202; 207; 212; 214; 217; 222; 225; 228; 231; 234; 236; 237; 238; 241; 242; 243), che hanno presentato domande per Euro 1.155.237,62, hanno richiesto anche il TFR maturato dopo il 31.12.2006 che, ai sensi di legge, è stato versato alle naturali scadenze al Fondo Tesoreria INPS. Le domande in questione sono state considerate ammissibili nei limiti del minor importo pari ad Euro 552.539,44, al netto di quanto versato al Fondo Tesoreria Inps.

N. 2 dipendenti (210; 211), che hanno presentato domanda per Euro 3.180,47, oltre a chiedere il TFR maturato dopo il 31.12.2006 che, ai sensi di legge, è stato versato alle naturali scadenze al Fondo Tesoreria INPS, hanno effettuato anche alcuni errori di calcolo.

Le domande in questione sono state considerate ammissibili nei limiti del minor importo pari ad Euro 1.172,51, al netto di quanto versato al Fondo Tesoreria Inps e rettificando gli errori suddetti.

N. 18 dipendenti (12; 15; 23; 32; 43; 49; 64; 77; 81; 121; 128; 129; 145; 184; 213; 215; 229; 230), che hanno presentato domande per Euro 108.449,78, hanno richiesto i contributi INPS (carico lavoratore e carico datore di lavoro), che il Commissario verserà, in qualità di sostituto, direttamente all'INPS sul compenso pagato in sede di riparto. Le domande in discorso sono state considerate ammissibili nei limiti del minor importo pari ad Euro 105.732,98, al netto di quanto da versare direttamente all'INPS.

Si consideri che la somma decurtata è stata oggetto di domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS, riconosciuta ammissibile in quanto avente legittimazione attiva.

Altra difformità è stata rilevata in quanto il Commissario ha considerato ammissibili le domande di N. 26 dipendenti (5; 20; 25; 40; 48; 54; 80; 83; 108; 117; 118; 125; 141; 150; 153; 157; 164; 180; 190; 195; 200; 203; 218; 220; 224; 233), che hanno presentato domande per Euro 228.269,53, nei limiti del minor importo quantificato pari ad Euro 88.790,96, in quanto:

a) relativamente al TFR Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze;

b) relativamente ai contributi, il Commissario in qualità di sostituto, verserà all'INPS i contributi complessivi (carico lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di riparto.

Oltre a ciò si segnala che detta somma relativa alle suddette domande è stata oggetto di domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS in quanto avente legittimazione attiva.

Il Commissario ha infine ritenuto di non dover ammettere N. 7 domande (55; 204; 208; 209; 223; 239; 367), richiedenti un importo complessivo pari ad Euro 86,975,73, in quanto il credito è privo di titolo, con le seguenti precisazioni:

- N. 1 domanda (208) è carente di legittimazione attiva;
- N. 5 domande (55; 204; 209; 223; 239) non risultano avere alcun titolo;
- N. 1 domanda (367) è presentata dalla moglie di un dipendente; per questa si è riconosciuto il diritto ai sensi dell'art. 12-bis L. 898/70 e si è fatto riferimento alla domanda n. 128.

Tutte le altre domande (N. 87) (8; 9; 10; 11; 14; 16; 17; 21; 22; 24; 33; 34; 35; 37; 38; 39; 42; 45; 47; 51; 52; 58; 65; 67; 68; 69; 73; 74; 76; 79; 84; 85; 87; 89; 90; 93; 94; 97; 100; 102; 103; 105; 106; 107; 109; 110; 115; 116; 123; 127; 130; 131; 133; 134; 135; 136; 137; 138; 139; 140; 143; 146; 151; 159; 162; 169; 172; 173; 174; 175; 179; 185; 187; 189; 192; 193; 201; 205; 206; 216; 219; 221; 226; 227; 232; 235; 240) sono state ammesse come da richiesta per un ammontare complessivo pari ad Euro 598.387,07.

Non sono state ammesse in quanto non titolari del credito le società finanziarie di cui alle domande 244; 245; 246.

Principali problematiche relative agli altri creditori

Nell'allegato promemoria (cfr. All.2) sono illustrati i principi elaborati dalla giurisprudenza e dalla dottrina con riferimento alle problematiche che con maggior frequenza si pongono nell'ambito delle operazioni di verifica dello stato passivo.

In particolare, nel documento sono trattati:

- le modalità di calcolo degli interessi (corrispettivi o moratori) sui crediti chirografari o sui crediti privilegiati;
- i crediti dei professionisti e dei prestatori d'opera intellettuale;
- i crediti degli agenti e dei procacciatori di affari;
- i crediti delle imprese artigiane e delle società ed enti cooperativi di produzione e lavoro;
- il credito di rivalsa IVA per cessioni di beni e prestazioni di servizi.

In merito ai criteri per l'accertamento del privilegio artigiano, di cui all'art. 2751bis n.5 del codice civile, sono stati seguiti altresì i principi illustrati nell'allegato documento della commissione cultura dell'Ordine dei Dottori Commercialisti (cfr. All.3).

Si precisa che per le richieste di riconoscimento di privilegio nelle quali il creditore ha indicato riferimenti normativi errati, non applicabili o incompleti, o ha ommesso di indicarli, la richiesta di privilegio è stata considerata non ammissibile.

Interessi

Gli interessi sui crediti chirografari sono stati ricalcolati con riferimento al periodo compreso tra la data di scadenza del credito e la data del decreto di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria ed hanno natura chirografaria. Il tasso di interesse utilizzato è stato quello convenzionale solo ove risultasse pattuito con atto avente data certa anteriore al decreto di apertura della procedura. In mancanza, è stato utilizzato il tasso legale. Gli interessi sui crediti privilegiati sono stati considerati aventi il medesimo

privilegio riconosciuto al credito cui essi accedono, e sono stati ricalcolati secondo le stesse modalità dei crediti chirografari. Va considerato che la sentenza dichiarativa di fallimento non sospende il corso degli interessi relativi ai crediti privilegiati, che vanno riconosciuti fino alla data in cui il bene viene venduto, nel caso di privilegio speciale, oppure, fino alla data di deposito del progetto di riparto, nel caso di privilegio generale. Tuttavia, al momento il calcolo è stato fatto fino alla data di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria.

Professionisti e prestatori d'opera intellettuale

Ai sensi dell'art. 2751bis n. 2 c.c. solo le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale, dovute per gli ultimi due anni di prestazione, sono state considerate assistite da privilegio generale sui beni mobili del debitore. Inoltre, sono stati considerati privilegiati i soli "crediti per retribuzioni" e quindi crediti per onorari e diritti, senza estendere invece il privilegio al credito per il rimborso delle spese anticipate dal professionista/prestatore d'opera intellettuale, al credito per il rimborso forfetario delle spese generali di studio e, salvo diversa previsione (v. per esempio le norme in materia di previdenza dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali), al credito per il contributo integrativo previdenziale.

Per quanto riguarda il riconoscimento del privilegio al professionista che abbia prestato la propria attività nell'ambito di un'associazione professionale si ritiene ammissibile, a condizione che il rapporto di prestazione d'opera si instauri tra il singolo professionista e il cliente o comunque in presenza di documentazione che consenta [anche in caso di domanda di ammissione al passivo presentata da un'associazione professionale] di individuare i compensi riferiti alle prestazioni direttamente e personalmente svolte dal professionista.

Infine, ai fini pratici della verifica del privilegio richiesto, è stato verificato che ogni professionista avesse correttamente indicato gli estremi di iscrizione per il rispettivo albo professionale.

Imprese artigiane

Ai fini del riconoscimento del privilegio ex art. 2751bis n. 5 c.c., non essendo decisiva l'iscrizione da parte del creditore nell'albo delle imprese artigiane, ovvero la qualifica di impresa artigiana come risultante presso il Registro delle Imprese, è stato valutato se tale creditore possedesse in concreto i (e, all'atto dell'insinuazione al passivo, abbia fornito idonea documentazione che dimostrasse il possesso in concreto dei) requisiti di cui alla L. 8.7.1985, n. 443.

Più in particolare, nel caso in cui l'impresa artigiana sia svolta in forma societaria, il creditore che intenda ottenere il riconoscimento del privilegio ex 2751bis n. 5 c.c. deve provare la sussistenza dei seguenti requisiti:

- a) costituzione dell'impresa in una delle forme previste dal sopra citato art. 3 L. 8.7.1985, n. 443;
- b) rispetto dei limiti dimensionali previsti dall'art. 4 L. 8.7.1985, n. 443;
- c) rispondenza dello scopo dell'impresa allo scopo indicato al primo comma dell'art. 3 L. 8.7.1985, n. 443;
- d) preminenza del fattore lavoro sul capitale investito;
- e) prevalenza del lavoro personale, connotato anche dal carattere della manualità, (i) della maggioranza dei soci (o di uno dei soci ove la società sia formata da soli due soci) ovvero, in caso di società a responsabilità limitata unipersonale o società in accomandita semplice, (ii) possesso da parte dell'unico socio o dei soci accomandatari dei requisiti di cui all'art. 2 L. 8.7.1985, n. 443 e mancata partecipazione degli stessi in analoga veste ad altre società del medesimo tipo.

Crediti delle società ed enti cooperativi di produzione e lavoro

Sono assistiti da privilegio generale sui beni mobili del debitore ex art. 2751bis, n. 5 c.c. soltanto le società cooperative (o enti cooperativi) a mutualità prevalente e cioè quelle che si avvalgono prevalentemente del lavoro dei soci nello svolgimento dell'attività. Non essendo decisiva l'iscrizione da parte del creditore nell'apposito albo, è stato valutato se tale creditore possieda in concreto i (e, all'atto dell'insinuazione al passivo, abbia fornito idonea documentazione che dimostri il possesso in concreto dei) seguenti requisiti:

- a) l'"effettività" e la "pertinenza professionale" del lavoro dei soci rispetto all'oggetto della cooperativa di produzione e lavoro;
- b) la "prevalenza" del lavoro dei soci rispetto a quello dei "non soci";
- c) che abbiano superato positivamente o abbiano comunque richiesto la revisione di cui al decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220.

Il credito di rivalsa IVA

Il credito di rivalsa IVA di un creditore si ritiene ammissibile nell'ambito del solo privilegio speciale di cui all'art. 2758, comma 2, c.c., e solo nel caso in cui sussistano beni, che il creditore ha l'onere di indicare in sede di domanda di ammissione al passivo, su cui esercitare la causa di prelazione.

Più in particolare:

- a) nel caso di credito di rivalsa IVA per prestazione di servizi, la giurisprudenza ha escluso il privilegio in questione in tutti i casi in cui "non sia individuabile il bene specifico cui il servizio si riferisce";
- b) nel caso di credito di rivalsa IVA per cessioni di beni, la giurisprudenza ha invece escluso il privilegio in questione in tutti i casi in cui l'IVA acceda ad una cessione di beni consumabili.

La mancata o non idonea identificazione del bene oggetto della prestazione da parte del creditore è stata considerata causa di esclusione del riconoscimento del privilegio. Analogamente (esclusione) sono state trattate le domande di credito di rivalsa IVA per le prestazioni su beni, la cui individuazione autonoma sarebbe astrattamente possibile solo in quanto parte di un complesso di impianti e/o attrezzature, ma snaturando conseguentemente sia il concetto di bene richiamato dalla norma dell'art. 93 L.F., sia la definizione del valore unitario al momento della liquidazione del bene per il conseguente piano di riparto.

Predeuzione

Nelle domande di ammissione al passivo, vari creditori hanno avanzato richiesta di predeuzione, fondata sul presunto subentro del Commissario nel contratto, in funzione della strategicità (presunta) del fornitore o della prosecuzione del contratto da parte di Lucchini Servizi.

In merito a questo punto si fa presente "la disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 50 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, va interpretata nel senso che l'esecuzione del contratto, o la richiesta di esecuzione del contratto da parte del commissario straordinario, non fanno venir meno la facoltà di scioglimento dai contratti di cui al medesimo articolo, che rimane impregiudicata, né comportano, fino all'espressa dichiarazione di subentro del commissario straordinario, l'attribuzione all'altro contraente dei diritti previsti in caso di subentro del commissario straordinario dall'articolo 51, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 270 del 1999, che l'art.50 del D.lgs. 270/99 attribuisce al Commissario la facoltà di sciogliere un contratto o di subentrare"⁽¹⁾.

1 Rif. art.1-bis Decreto-Legge 28 agosto 2008, n. 134: Disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi; Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 2008, n. 166.

Il commissario straordinario non è subentrato e non ha inteso farlo nei contratti di cui alle pretese dei creditori in discorso.

Pertanto, le richieste di prededuzione sono state considerate non ammissibili.

Prescrizione

Per tutte le domande di ammissione al passivo, per la valutazione della eventuale prescrizione, si è fatto riferimento ai termini e alle modalità definite dal Codice Civile e, laddove applicabili, da leggi speciali.

Udienza del 22 gennaio 2014

Nell'udienza del 22 gennaio 2014, tenutasi presso il Tribunale di Livorno, sono state discusse le istanze di 368 creditori, sulle quali il Commissario Straordinario ha espresso le sue conclusioni nel documento pubblicato in data 13 dicembre 2013 sul sito web della procedura e modificato e integrato in esito a quanto discusso in udienza con pubblicazione delle modifiche e integrazioni in data 23 gennaio 2014 sul sito web della procedura.

Oltre alle già citate 244 domande presentate dai dipendenti ed alle 3 domande presentate da società finanziarie, sono state discusse le istanze di 121 creditori che hanno presentato richieste di crediti privilegiati per Euro 1.207.610,36 e chirografi per Euro 5.850.615,59, considerate ammissibili per Euro 505.632,24 al privilegio ed Euro 6.421.227,39 al chirografo.

La sintesi delle conclusioni del Commissario Straordinario è la seguente.

Sono state presentate N. 23 insinuazioni al passivo da parte di **Artigiani**, richiedenti in via privilegiata un ammontare pari a 456.298,13 Euro ed in via chirografaria per un ammontare pari a 37.110,31 Euro. Di queste:

sono state considerate **ammissibili come da domanda N. 2** insinuazioni a seguito del riscontro tra le risultanze contabili della Lucchini Servizi in A.S. e quanto richiesto e documentato dal creditore (278; 295); tali domande identificano un ammontare di crediti ammissibili in via privilegiata pari a 177.960,67 Euro in via chirografaria pari a 37.017,11 Euro;

sono state considerate **ammissibili in via privilegiata per l'imponibile e in via chirografaria per la quota parte relativa all'IVA** N. 3 insinuazioni (271; 338; 356) a seguito del riscontro tra le risultanze contabili della Lucchini Servizi in A.S. e quanto richiesto e documentato dal creditore; tali domande identificano un ammontare di crediti ammissibili in via privilegiata pari a 19.793,68 Euro in via chirografaria pari a 4.156,69 Euro;

sono state considerate **ammissibili come da domanda in via chirografaria** N. 15 insinuazioni per cui il privilegio non risulta applicabile per mancanza dei requisiti ovvero di documentazione idonea a provare in concreto i requisiti per il privilegio (249; 262, 266; 267; 277; 284, 307; 308; 311; 337; 339; 344;

350; 359, 361); tali domande identificano un ammontare di crediti ammissibili in via chirografaria pari a 168.590,77 Euro;

sono state considerate **ammissibili per il minore importo in via chirografaria** N. 3 insinuazioni di cui:

- N. 1 domanda (300) a seguito di mancanza dei requisiti per il privilegio e a seguito del ricalcolo degli interessi richiesti, sulla base delle scadenze risultanti dal sistema informativo-contabile di Lucchini Servizi; tale domanda risulta ammissibile in via chirografaria per un importo pari a 24.327,63 Euro;
- N. 1 domanda (345) a seguito di mancanza dei requisiti per il privilegio e a seguito del ricalcolo degli interessi richiesti, utilizzando il tasso legale anziché il tasso ex D.lgs. 231/2002, non applicabile a procedure fallimentari; tale domanda risulta ammissibile in via chirografaria per un importo pari a 42.156,99 Euro;
- N. 1 domanda (333) a seguito di mancanza di documentazione idonea a provare in concreto i requisiti per il privilegio e a seguito degli effetti compensativi ope-legis di fatture attive / note di addebito emesse da Lucchini Servizi nei confronti dei creditori per consegna di beni e/o erogazione di servizi anteriori al 13 marzo 2013, non considerati dai creditori in sede di insinuazione; tale domanda risulta ammissibile in via chirografaria per un importo pari a 13.405,02 Euro;

Sono state presentate N. 2 insinuazioni al passivo da parte di **Società cooperative** (348; 321), richiedenti in via privilegiata un ammontare pari a 29.718,55 Euro ed in via chirografaria per un ammontare pari a 49.745,74 Euro. Di queste:

- è stata considerata **ammissibile come da domanda N. 1** insinuazione (348) a seguito del riscontro tra le risultanze contabili della Lucchini Servizi in A.S. e quanto richiesto e documentato dal creditore; tale domanda identifica un ammontare di crediti ammissibili in via chirografaria pari a 49.745,74 Euro;
- è stata considerata **ammissibile per il minore importo in via chirografaria** N.1 domanda (321) a seguito di mancanza dei requisiti per il privilegio e a seguito degli effetti compensativi ope-legis di fatture attive / note di addebito emesse da Lucchini Servizi nei confronti dei creditori per consegna di beni e/o erogazione di servizi anteriori al 13 marzo 2013, non considerati dai creditori in sede di insinuazione; tale domanda risulta ammissibile in via chirografaria per un importo pari a 29.594,89 Euro;

Sono state presentate N. 2 insinuazioni al passivo da parte di **Enti Pubblici** (312; 368), richiedenti in via privilegiata un ammontare pari a 197.753,84 Euro ed in via chirografaria per un ammontare pari a 567,20 Euro. Di queste:

- N. 1 domanda (312) è stata considerata **ammissibile come da domanda per la parte richiesta in via privilegiata. L'importo richiesto in via chirografaria è stato considerato non ammissibile** in quanto risulta compensato ope-legis; tale domanda identifica un ammontare di crediti ammissibili in via privilegiata pari a 172.974,91 Euro

- N. 1 domanda (368) **non è stata considerata ammissibile** in quanto gli importi richiesti non risultano dovuti, e comunque risultano prescritti.

Sono state presentate N. 3 insinuazioni al passivo da parte di **Professionisti**, richiedenti in via privilegiata un ammontare pari a 13.869,52 Euro ed in via chirografaria per un ammontare pari a 263,55 Euro. Di queste:

- sono state considerate **ammissibili come da domanda N. 2** insinuazioni (303; 335) a seguito del riscontro tra le risultanze contabili della Lucchini Servizi in A.S. e quanto richiesto e documentato dal creditore; tali domande identificano un ammontare di crediti ammissibili in via privilegiata pari a 9.096,47 Euro e in via chirografaria pari a 263,55 Euro;
- è stata considerata **N. 1** insinuazione (363) **ammissibile in via privilegiata per il minore importo** a seguito della insinuazione di fatture ammissibili al passivo per l'importo pro-quota delle fatture al 13 marzo 2013 **e in via chirografaria** per l'importo di 11,89 Euro a titolo di bolli in via chirografaria in quanto su di esso non è applicabile il privilegio richiesto; tale domanda identifica un ammontare di crediti ammissibili in via privilegiata pari a 4.365,16 Euro e in via chirografaria pari a 11,89 Euro.

Sono state presentate N. 91 insinuazioni al passivo da parte di **Altri creditori**, richiedenti in via privilegiata un ammontare pari a 509.970,32 Euro ed in via chirografaria per un ammontare pari a 5.762.928,79 Euro. Di queste:

Sono state considerate **ammissibili come da domanda in via chirografaria** N. 60 insinuazioni a seguito del riscontro tra le risultanze contabili della Lucchini Servizi in A.S. e quanto richiesto e documentato dal creditore (247; 248, 250; 251; 253; 254, 255; 256; 258; 259, 260; 261; 265; 270, 272; 275; 276; 279, 280; 282; 283; 286, 288; 290; 291; 293, 296; 297; 304; 305, 309; 310; 313; 315, 316; 317; 318; 320, 322; 323; 324; 325, 329; 330; 331; 334, 336; 340; 342; 343, 346; 347; 349, 351; 352; 357; 360, 364; 365; 366); tali domande identificano un ammontare di crediti ammissibili in via chirografaria pari a 1.794.641,39 Euro;

Sono state presentate 10 domande **richiedenti importi in privilegio** (257; 263; 269; 281; 292; 294; 326; 354; 355; 362).

Di queste sono state considerate:

- N. 1 domanda (355) per cui il **privilegio risulta applicabile e considerata ammissibile per minore importo** per errata insinuazione di fatture non dovute e per errato calcolo di interessi; tale domanda risulta ammissibile in via chirografaria per un importo pari a 213.657,30 Euro ed in via privilegiata per un importo pari a 121.441,35 Euro;
- N. 9 domande (257; 263; 269; 281; 292; 294; 326; 354; 362) per cui il **privilegio non risulta applicabile** per mancanza dei requisiti. Di queste:
 - o N. 6 domande (257; 263; 281; 292; 294; 326) per cui l'intero importo è stato ammesso in **via chirografaria** Tali domande risultano ammissibili in via chirografaria per un importo pari a 389.403,32 Euro.
 - o N. 3 domande (269; 354; 362) ammissibili **in via chirografaria per il minore importo**. Di queste:

- N. 1 domanda (354) a seguito dell'insinuazione di fatture pro forma relative a ordini mai evasi, di una fattura per la quale non risultano adempiute consegne per un ammontare di Euro 1.789,59, per l'applicazione alle fatture di una aliquota iva diversa da quella indicata nelle fatture stesse e per il ricalcolo degli interessi richiesti, sulla base delle scadenze risultanti dal sistema informativo-contabile di Lucchini Servizi; tale domanda risulta ammissibile in via chirografaria, per un importo pari a 9.003,27 Euro;
- N. 1 domanda (362) per errata insinuazione di una fattura già pagata e per il ricalcolo degli interessi richiesti, sulla base delle scadenze risultanti dal sistema informativo-contabile di Lucchini servizi; tale domanda risulta ammissibile in via chirografaria, per un importo pari a 1.698.407,15 Euro;
- N. 1 domanda (269) per il ricalcolo degli interessi richiesti, sulla base delle scadenze risultanti dal sistema informativo-contabile di Lucchini servizi; tale domanda risulta ammissibile in via chirografaria, per un importo pari a 18.015,98 Euro.

Relativamente alle 21 domande richiedenti solo importi in via chirografaria per Euro 1.969.383,83, sono state considerate tutte **ammissibili al passivo in via chirografaria per il minore importo** (252; 264; 268; 273; 274; 285; 287; 289; 298; 299; 301; 302; 306; 314; 319; 327; 328; 332; 341; 353; 358) di queste:

- N. 6 domande (268; 273; 274; 285; 287; 301) a seguito del ricalcolo degli interessi richiesti, utilizzando il tasso legale anziché il tasso ex D.lgs. 231/2002, non applicabile a procedure fallimentari; tali domande risultano ammissibili in via chirografaria per un importo pari a 135.592,44 Euro;
- N. 2 domande (302; 332), a seguito degli effetti compensativi ope-legis di fatture attive / note di addebito emesse da Lucchini Servizi nei confronti dei creditori per consegna di beni e/o erogazione di servizi anteriori al 13 marzo 2013, non considerati dai creditori in sede di insinuazione e a seguito del ricalcolo degli interessi richiesti, utilizzando il tasso legale anziché il tasso ex D.lgs. 231/2002, non applicabile a procedure fallimentari; tale domanda risulta ammissibile in via chirografaria per un importo pari a 1.404.200,67 Euro;
- N. 10 domande (252; 264; 289; 299; 306; 314; 319; 328; 341; 358) a seguito del ricalcolo degli interessi richiesti, sulla base delle scadenze risultanti dal sistema informativo-contabile di Lucchini Servizi; tali domande risultano ammissibili in via chirografaria per un importo pari a 229.780,39 Euro;
- N. 1 domanda (298) per errata insinuazione di una compensazione per un importo pari a 5.261,68 Euro anziché per l'importo di 5.272,46 Euro come risultante dalla contabilità aziendale; tale domanda risulta ammissibile in via chirografaria per un importo pari a 17.279,52 Euro;
- N. 1 domanda (327) per errata insinuazione di una fattura già pagata, a seguito della insinuazione di fatture ammissibili al passivo per l'importo pro-quota delle fatture al 13 marzo 2013 e a seguito del ricalcolo degli interessi richiesti, sulla base delle scadenze risultanti dal sistema informativo-contabile di Lucchini Servizi; tale domanda risulta ammissibile in via chirografaria per un importo pari a 11.353,40 Euro;
- N. 1 domanda (353), in quanto il creditore non ha considerato l'importo di 783,60 Euro quale residuo di maggiori pagamenti fatti da Lucchini Servizi e a seguito del ricalcolo degli interessi

richiesti; tale domanda risulta ammissibile in via chirografaria per un importo pari a 130.622,28 Euro.

Controdeduzioni e modifiche delle conclusioni

Su quanto pubblicato dal Commissario sono state presentate alcune controdeduzioni da parte dei creditori, a norma dell'art. 95 L.F.

Il Commissario ha ritenuto di apportare modifiche (pubblicate in data 23 gennaio 2014) a 5 conclusioni pubblicate:

- Domanda N. 295: tale domanda risulta ammissibile;
- Domanda N. 266: Tale domanda risulta ammissibile in via chirografaria in quanto il privilegio non risulta applicabile per mancanza dei requisiti;
- Domanda N. 128: tale domanda risulta ammissibile nei limiti del minor importo pari ad Euro 5.566,56 in quanto il creditore ha richiesto i contributi INPS (carico lavoratore e carico datore di lavoro), che il Commissario verserà, in qualità di sostituto, direttamente all'INPS sul compenso pagato in sede di riparto. Inoltre in caso di liquidazione si tenga presente il diritto della sig.ra ANTONELLA BIONDI ai sensi dell'art 12-bis L. 898/70;
- Domanda N. 367: per tale domanda si riconosca il diritto ai sensi dell'art. 12-bis L. 898/70 e si faccia riferimento alla domanda n. 128;
- Domanda N. 368: tale domanda non risulta ammissibile in quanto gli importi richiesti non risultano dovuti, e comunque risultano prescritti.

Sono state apportate quindi, sulla base dei motivi suddetti, le modifiche alle conclusioni, così come pubblicate in data 23 gennaio 2014 sul sito web della procedura.

Le altre controdeduzioni pervenute non hanno comportato modifiche alle conclusioni.

Prospetto conclusivo delle conclusioni del Commissario

La presente nota è da considerarsi complementare al prospetto conclusivo delle conclusioni del Commissario, già pubblicato sul sito della procedura, al fine di rendere possibile una più agevole lettura, alla luce delle varie modifiche apportate.

Con osservanza.

Il Commissario Straordinario

777 Dott. Piero Nardi

Approva e dichiara esecutivo lo stato passivo così formato, con riferimento altresì al prospetto conclusivo delle conclusioni del CG già pubblicato sul sito della procedura.

Manda alla Cancelleria per gli avvisi di rito

Livorno 29\9\14

il GD



